

S T A T U T O
COSTITUZIONE

Art. 1) - E' costituita con sede in Fiume Veneto (PN), via Conte Ricchieri n. 4, l'associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e ss. del Codice Civile, denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE"

di seguito chiamata semplicemente Associazione.

E' possibile l'abbinamento, nella denominazione dell'Associazione, di una sigla di ente o ditta privata a seguito di sponsorizzazione; l'abbinamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione, con decisione del Consiglio Direttivo, che deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci, può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo.

FINALITA'

Art. 2 - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- sociali, nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento alla scuola primaria, con priorità per i residenti nel Comune di Fiume Veneto.

L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;

- di formazione ed aggiornamento per i docenti della scuola e di coloro che sono o volessero diventare docenti di scuole aventi le stesse finalità;

- di formazione per genitori;

- di recupero e/o inserimento di bambini portatori di handicap e/o disadattati, compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa; nel caso specifico, il Consiglio Direttivo delibera in merito, caso per caso;

- di collaborazione con altre Istituzioni, Fondazioni ed Enti per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione è una scuola libera, aperta a tutti, senza discriminazione sociale, razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione cristiana, che è alla base della sua fondazione, fin dal 1937.

E' permesso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità sociali dell'Associazione e a sostegno delle nuove esigenze delle famiglie e del territorio.

PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dai beni immobili di proprietà dell'Associazione;

b. dai beni mobili;

c. da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno

*Stipante
Stipante
Stipante*

- proprietà dell'Associazione;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:
- a. rendite derivanti dal patrimonio;
 - b. contributi alle spese versati dai soci, i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione;
 - c. quote sociali;
 - d. contributi statali, di Enti locali diversi, di singoli cittadini o di persone giuridiche pubbliche o private;
 - e. oblazioni;
 - f. ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - g. ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

L'Associazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura, che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 - E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.


Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio, l'Assemblea dei soci approva il Rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, l'Assemblea dei soci approva il Rendiconto economico e finanziario preventivo.

I due Rendiconti devono essere liberamente consultabili da ciascun socio nei dieci giorni precedenti l'Assemblea che delibera la loro approvazione. A tal fine i soci verranno informati della possibilità di consultazione della documentazione. Un documento esplicativo integrerà il rendiconto consuntivo spiegando sinteticamente le motivazioni e gli scostamenti avvenuti.

In ogni caso, ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali, presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi, previa richiesta scritta da depositare presso la Segreteria dell'Associazione, al fine di consentire una



Commissario

verifica delle persone che hanno avuto accesso ai predetti documenti.

SOCI

Art. 6 - E' socio ordinario dell'Associazione il genitore (o chi esercita la patri potestà) del minore iscritto alla scuola dell'infanzia, la cui domanda d'ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbia versato regolarmente la quota annuale determinata dal Consiglio e ratificata alla prima assemblea utile.

Il genitore socio dell'Associazione, a norma del precedente comma, potrà delegare l'altro genitore compilando modulo di delega, a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto. E' comunque consentita la partecipazione all'assemblea del genitore non socio che voglia assistere alla discussione, senza facoltà di voto.

E' facoltà del socio farsi rappresentare da altro socio dell'associazione avente diritto di voto. A ciascun socio non può essere attribuita più di una delega. Nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea verranno indicate le regole di voto e di partecipazione dei soci alla stessa.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Non sono soci, benché siano considerati Aderenti Sostenitori dell'Associazione, le persone maggiorenni che abbiano versato una quota associativa per aderire alle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 7 - La qualità di socio ordinario dell'Associazione si perde nel momento in cui il figlio del socio stesso non frequenta più la scuola o qualora il socio non sia in regola con il versamento della quota annuale di associazione.

Il socio impegnato in cariche amministrative dell'Associazione decade, salvo quanto previsto nel comma successivo, allo scadere naturale dell'intero Consiglio Direttivo e può ricandidarsi a membro del Consiglio successivo (per non più di un ulteriore mandato).

La qualifica di socio può inoltre perdersi per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la perdita della qualifica di socio dovrà essere dichiarata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale.

La causa di indegnità si verifica anche nel caso di palese e prolungato disinteresse del socio alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

La quota associativa non è rivalutabile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, che durano in carica per tre anni, fino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo

relativo al secondo anno successivo alla loro elezione, così nominati:

* sei membri (rappresentanti dei genitori) saranno eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari o fra i genitori non soci che hanno la potestà genitoriale sui bambini iscritti alla scuola dell'infanzia dell'Associazione;

* due membri saranno indicati dal Comune di Fiume Veneto, di cui uno espressione della maggioranza ed uno espressione della minoranza;

* un membro sarà indicato dalla Parrocchia San Nicolò Vescovo di Fiume Veneto.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una sola volta e decadono dalla carica per dimissioni, decesso, o palese e prolungato disinteresse alle attività del Consiglio Direttivo.

La decadenza di un Consigliere è fatta rilevare e deliberata dallo stesso Consiglio Direttivo, che provvede alla sua sostituzione cooptando un soggetto dotato dei requisiti necessari ad essere nominato Consigliere, a norma del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo chiede la conferma della nomina alla prima riunione dell'Assemblea.

La funzione di Consigliere è incompatibile con la candidatura a qualsiasi carica politica; la candidatura ad una qualsiasi carica politica di un consigliere, comporta la sua immediata decadenza da membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Le cariche ricoperte all'interno del Consiglio Direttivo sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta la sola rifusione delle spese vive sostenute per viaggi e trasferte, costi telefonici rendicontati che devono essere debitamente documentate ed autorizzate dal Consiglio stesso ed evidenziate all'assemblea all'atto dell'approvazione del rendiconto consuntivo.

I compensi per gli organi di controllo, amministrativi e tecnici esterni vengono ratificati annualmente dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al Rendiconto consuntivo, al Rendiconto preventivo, ed all'ammontare della quota sociale.


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Stefano
Quaranta
Testi

Stefano
Quaranta
Testi



Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale presso l'Associazione. Una copia sintetica del verbale viene esposta all'albo dell'Associazione per gli otto giorni successivi all'approvazione del verbale

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza diritto di voto, per le specifiche argomentazioni, il responsabile amministrativo e didattico della struttura e chiunque, invitato, possa dare un fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

Il Consiglio, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio comunale.

Art. 11 - Il Consiglio, per ragioni di tempestività e snellezza nelle procedure burocratiche, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla predisposizione del Regolamento dell'Associazione, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione, e può approvare uno o più regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati, come per i dipendenti.

In ogni caso il Consiglio Direttivo è tenuto a rispettare i deliberati dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per approvare il Rendiconto preventivo ed il Rendiconto consuntivo, ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'Associazione

Stipite
Purocciu Taso
Alparoloni Ferre
Andree Paulina

dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè all'interno del territorio comunale.

Art. 14 - L'Assemblea delibera sul Rendiconto economico e finanziario consuntivo e sul Rendiconto economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dello statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

A ciascun socio ordinario (genitore del bambino iscritto alla scuola dell'infanzia) spetta un solo voto, che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per la modifica dello statuto è necessaria, in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


REVISORE DEI CONTI

Art. 18 - La gestione contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti eletto, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del Rendiconto Preventivo; il Revisore dei Conti così nominato resta in carica tre anni.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da allegare ai Rendiconti annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Al Revisore dei Conti è dovuto un compenso, da stabilirsi in accordo con il Consiglio Direttivo e con le stesse modalità descritte nell'art. 9 del presente statuto.

[Handwritten signature]



SCIoglIMENTO

Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 20 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale il quale deciderà la controversia secondo equità, in contraddittorio tra le parti, irrisolubilmente e inappellabilmente, senza formalità di procedura.

Il Collegio arbitrale, salva diversa unanime decisione, verrà designato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione, a richiesta della parte più diligente.

RINVIO

Art. 21 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia ed al Regolamento Interno.

Giuliana Borchetta

Stefano Testi

Stefano Testi

[Signature]

